



Prot. 263 /vf

Como, 28 luglio 2016

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 17/2016

**Scadenza primo
quinquennio per
l'aggiornamento
obbligatorio in
materia di
prevenzione incendi.**

D.M. 07.06.2016-07-26

G.U. 24.06.2016, n. 146

A seguito della pubblicazione del D.M. 7 giugno 2016 sono giunti al CNPI alcuni quesiti in merito alla scadenza del quinquennio di aggiornamento per i professionisti antincendio iscritti nell'elenco del Ministero dell'Interno.

Al riguardo il CNPI evidenzia che il nuovo decreto è una modifica del decreto del 5 agosto 2011 e pertanto occorre necessariamente fare riferimento alle scadenze contenute in tale provvedimento.

Conseguentemente **la decorrenza del termine** per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 1 del decreto 2011, (quando dice *dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all'art. 1*) **resta il 27 agosto 2011.**

A tal proposito rettifichiamo anche la notizia riportata sulla nostra precedente circolare 16/2016 (pagina 8) che erroneamente riportava il termine di decorrenza del 25 giugno 2016.

**EPPI -
Rivalutazione
montanti
contributivi**

Caro collega, Ti comunico che i Ministeri vigilanti hanno approvato la decisione dei vertici dell'EPPI di aumentare il tasso di rivalutazione del tuo montante previdenziale (ed ovviamente anche quelli di tutti i colleghi iscritti all'EPPI) rispetto a quanto previsto dalla legge.

Il tasso di rivalutazione per il 2013 sui montanti previdenziali maturati al 31/12/2012 è stato determinato nella misura dell'1,2482% in luogo dello 0,1643% come da comunicazione ISTAT; mentre quello per il 2014, vista la misura negativa del tasso annuo di rivalutazione dei montanti contributivi derivante dall'applicazione della media quinquennale dei tassi di variazione nominale del PIL come calcolata dall'ISTAT (-0,1927%), ha previsto un tasso di capitalizzazione pari a zero.

**Isolamento
acustico di facciata,
pubblicata in
italiano la norma
UNI EN ISO
16283-3**

E' stata pubblicata in lingua italiana la norma UNI EN ISO 16283-3:2016 che, nel quadro delle norme relative all'isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio e, nello specifico, si occupa dell'isolamento acustico di facciata. La norma specifica le procedure per determinare l'isolamento acustico per via aerea di elementi di facciata (metodi di elementi) e facciate intere (metodi globali) utilizzando misurazioni della pressione sonora. Queste procedure sono

Arriva il Testo Unico su terre e rocce da scavo

destinate ai volumi delle camere nell'intervallo da 10 m³ a 250 m³ nel campo di frequenza da 50 Hz a 5 000 Hz.

I risultati di prova possono essere utilizzati per quantificare, valutare e confrontare l'isolamento acustico per via aerea in ambienti ammobiliati o dove il campo sonoro può o non approssimarsi ad un campo diffuso. L'isolamento acustico per via aerea misurata è dipendente dalla frequenza e può essere convertito in un indice di valutazione per caratterizzare la prestazione acustica utilizzando la UNI EN ISO 717-1.

Il Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016 ha approvato lo schema del DPR che semplifica la disciplina relativa a terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del dl 133/2014 (Sblocca Italia), convertito con modifiche dalla lg 164/2014.

Il nuovo quadro normativo ha come obiettivo fornire chiarezza e coerenza alla disciplina nazionale e comunitaria, definendo un **testo unico** che racchiuda tutte le disposizioni oggi vigenti in materia di terre e rocce da scavo, tra cui il *dm 161/2012*, recante la disciplina sulla loro utilizzazione.

Il nuovo DPR ha l'obiettivo di raggruppare in un **testo unico** la normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo e consentire un rafforzamento della tutela ambientale e della competitività delle imprese.

Le principali novità del testo unico su terre e rocce da scavo sono:

- **maggiore velocità per l'attestazione** che le terre e le rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti
- **supervisione sull'utilizzo delle terre e rocce** all'interno del sito oggetto di bonifica
- individuazione di **procedure uniche per gli scavi e caratterizzazione dei terreni** generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica
- rafforzamento del **sistema di controllo**
- **eliminazione del parere preventivo per l'approvazione del piano di utilizzo** delle terre e rocce da parte delle autorità competenti
- **maggiore velocità procedurale nell'apportare "modifiche sostanziali" al piano di utilizzo** delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto
- **possibilità di proroga di 2 anni della durata del piano di utilizzo** delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni
- **possibilità di apportare modifiche sostanziali o di prorogare il piano di utilizzo** delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni
- **tempistica certa**, massimo 60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi affidate alle Agenzie per la protezione ambientale
- **specifica procedura** per l'utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti

http://www.geologiveneto.it/wp-content/uploads/DPR_terre_rocce.pdf

Frazionamento unità immobiliari, ecco quando è possibile in un condominio

Cassa. 24.06.2016, n. 13184

Il Tribunale di Roma e in secondo grado la Corte di Appello dichiaravano *illegittimo il frazionamento di un appartamento in 2 unità immobiliari*, accogliendo le doglianze di un condòmino che denunciava la violazione del regolamento condominiale che non prevedeva la possibilità di aumenti di unità abitative.

Frazionamento unità immobiliari: la sentenza di Cassazione

La Corte di Cassazione ribalta il giudizio maturato nei primi due gradi, ritenendo fondati i motivi del ricorso del proprietario dell'appartamento.

La Corte dimostra che il condòmino con il frazionamento **non ha leso i diritti degli altri condòmini e quindi arrecato danno alle parti comuni** come previsto dall'art. 1122 del cc: *nell'unità immobiliare di sua proprietà il condòmino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.*

La Cassazione incentra il proprio giudizio sul possibile danno alle parti comuni, arrecato dall'eventuale modifica delle quote millesimali dovute al frazionamento.

La riforma del condominio (*legge 220/2012*) prevede **la revisione delle tabelle millesimali** quando **viene alterato per più del 20% il valore proporzionale dell'unità immobiliare**, a seguito delle mutate condizioni di una parte dell'edificio (incremento di unità abitative).

Nel caso in esame la somma dei valori dei due appartamenti non supera il 20% del valore originario dell'appartamento, quindi le tabelle millesimali non devono essere riviste e dunque la costituzione dell'assemblea condominiale rimane inalterata.

In definitiva, **la Cassazione accoglie il ricorso del proprietario dell'appartamento** frazionato e quindi annulla la sentenza della Corte di Appello, non essendo stato leso alcun diritto di altro condòmino, in quanto il frazionamento non comporta modifiche alle tabelle millesimali.

Cancellazione ipoteca, da oggi la verifica si effettua online ed è gratis

Chi ha finito di pagare il mutuo da oggi potrà controllare online gratis se l'ipoteca che gravava sull'immobile è stata cancellata.

L'Agenzia delle Entrate ha attivato il servizio "**Interrogazione del registro delle comunicazioni**" che permette di conoscere lo stato di lavorazione della pratica relativa alla cancellazione di un'ipoteca.

Per richiedere la **cancellazione semplificata di un'ipoteca**, il creditore deve inviare una comunicazione di estinzione del debito al competente ufficio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia.

La comunicazione del creditore deve essere sottoscritta con **firma digitale** e inviata esclusivamente per **via telematica**; per assicurare idonea pubblicità è stato istituito il Registro delle comunicazioni.

Il servizio gratuito "**Interrogazione del Registro delle comunicazioni**" permette di conoscere lo stato di lavorazione della cancellazione di un'ipoteca. Alle informazioni si accede fornendo il **codice fiscale del debitore**.

Il servizio può essere richiesto:

- presso i Servizi di pubblicità immobiliare, attraverso la presentazione del *modulo di richiesta*, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese, l'orario è limitato alle ore 11:00
- mediante i servizi telematici Entratel e Fisconline. L'accesso, per il quale è richiesta una preventiva registrazione, è attualmente consentito alle sole persone fisiche

L'interrogazione del Registro delle comunicazioni può fornire i seguenti esiti:

- **ipoteca cancellata**, il procedimento si è concluso con la cancellazione dell'ipoteca
- **in lavorazione**, la comunicazione è stata presa in carico dall'ufficio che la sta lavorando
- **non ricevibile**, la comunicazione non è stata presa in carico dall'ufficio, perché mancano o sono errati i dati indispensabili per la cancellazione
- **non eseguibile**, la cancellazione non può essere eseguita per ragioni di tipo giuridico (per esempio, il creditore ha chiesto la permanenza dell'ipoteca).

Il sistema non fornisce informazioni sullo stato delle comunicazioni scartate automaticamente in fase di trasmissione (per esempio, perché sottoscritte con firma digitale da soggetto non autorizzato).

Case cantoniere Anas, pronto il bando per la riqualificazione

Lo scorso 20 luglio è stato pubblicato il bando dall'Anas per affidare in concessione le **prime 30 case cantoniere** sulla rete stradale Anas, che diventeranno alberghi, ristoranti e punti di informazione turistica.

Gli immobili interessati dal bando si trovano in **Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia**.

Le richieste di partecipazione al bando dovranno pervenire sul *Portale Acquisti di Anas*, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 31/10/2016.

L'obiettivo è quello di aprire la prima "nuova casa cantoniera" entro giugno 2017.

Case cantoniere, cosa sono

Le case cantoniere sono immobili di proprietà demaniale gestiti dall'Anas, edificati nel 1830 e caratterizzati dal tipico colore rosso pompeiano. Il nome deriva dagli operai, i **cosiddetti cantonieri**, che erano addetti alla manutenzione dei "cantoni" delle strade e che per esigenze lavorative alloggiavano sul luogo di lavoro.

FIGURA: Esempio di casa cantoniera

Ad oggi le case cantoniere sono state quasi totalmente dismesse e le poche presenti si trovano soprattutto al sud Italia. Al posto dell'operaio "cantoniere" troviamo squadre di addetti specializzati, dotate di mezzi e di strumentazione tecnologica.

Case cantoniere, il bando di gara

L'obiettivo è quello di aumentare i servizi all'automobilista, cercando di far crescere il marchio locale che rispecchi i requisiti di autenticità, genuinità e legame con il territorio, con grande attenzione a diversi aspetti quali:

- la sostenibilità ambientale
- l'efficienza energetica
- la sicurezza
- l'innovazione tecnologica delle infrastrutture

La ristrutturazione dell'immobile sarà a carico dell'Anas mentre il concessionario, che verserà un canone, avrà il compito di sviluppare le attività imprenditoriali in coerenza con le direttive del bando, garantendo i servizi di base definiti:

- pernottamento
- bar e ristoro
- free Wi-Fi
- postazioni di ricarica per i veicoli elettrici
- info point di informazione turistica

Il bando di gara è rivolto a start-up, singoli imprenditori, consorzi, aziende, associazioni, cooperative. Ai fini dell'aggiudicazione conterà la capacità di sviluppare un progetto economicamente sostenibile e coerente con le finalità del modello proposto da Anas.

I contraenti saranno individuati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le concessioni dureranno 10 anni, trascorsi i quali si procederà ad un nuovo bando di gara.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?sessionId=tN9Yng+EGtbfMxnLrKmmMQ__ntc-as2-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-15&atto.codiceRedazionale=TX16BFM8513

Decreto SCIA, in Gazzetta il testo ufficiale.

D.Lgs. 30.06.2016, n. 126

G.U. 13.07.2016, n. 162

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto legislativo del 30 giugno 2016, n. 126** in attuazione della delega al Governo in materia di **attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**; si tratta del cosiddetto **decreto SCIA** previsto dalla Riforma Madia.

Il decreto disciplina:

- libertà di iniziativa privata

- informazione di cittadini e imprese
- modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990)
- entrata in vigore e disposizioni transitorie

Libertà di iniziativa privata

Il provvedimento introduce una disciplina generale per le attività private soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e non soggette a autorizzazione preventiva espressa.

Rimanda a successivi decreti l'individuazione delle **attività soggette** a mera comunicazione, SCIA, silenzio assenso, titolo espresso.

Le attività private non espressamente individuate dai medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, **sono da considerarsi libere**.

Informazione di cittadini e imprese

Il decreto prevede che le amministrazioni adottino modelli unici e standardizzati che definiscano in maniera esaustiva, per tipologia di procedimento:

- i contenuti tipici
- i dati che devono essere contenuti nelle istanze
- i dati delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'*articolo 5 della legge n. 124 del 2015*
- la documentazione da allegare

I moduli devono essere **standardizzati, esaustivi ed efficaci**, adottati mediante accordi o intese in sede di Conferenza unificata, al fine di alleggerire gli oneri burocratici a carico del cittadino.

I moduli prevedono, inoltre, la possibilità del privato di indicare l'eventuale **domicilio digitale** per le comunicazioni con l'amministrazione.

Le pubbliche amministrazioni pubblicheranno sul proprio sito istituzionale i **modelli unici**; fino all'adozione di tali modelli, le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione, ecc.

L'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di **mancata corrispondenza del contenuto** dell'istanza a quanto richiesto.

È vietata ogni altra richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di **documenti in possesso** di una pubblica amministrazione.

Attenzione: la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta non dovuta di integrazioni costituiscono **illecito disciplinare** punibile con la **sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 6 mesi**.

Modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990)

Il decreto introduce modifiche anche alla legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990), quali:

- **rilascio della ricevuta (anche telematica):** in caso di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è **rilasciata immediatamente una ricevuta**, anche in via **telematica**, che attesta l'avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali si forma il silenzio assenso
- **concentrazione dei regimi amministrativi:** sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio
- **presentazione di un'unica SCIA:** se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta **un'unica**

SCIA allo sportello unico. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate

Decreto SCIA, entrata in vigore e disposizioni transitorie

Il **decreto SCIA** entrerà in vigore il **28 luglio 2016**. Relativamente alle nuove regole sul procedimento amministrativo (18-bis, 19 e 19-bis della legge 241/1990), le regioni e gli enti locali avranno tempo fino al primo gennaio 2017 per adeguarsi.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/13/16G00140/sg>

Per il cambio di destinazione d'uso ci vuole la SCIA o il permesso di costruire?

TAR CAMPANIA
Sentenza 22.06.2016,
n. 3206

Per cambiare destinazione d'uso a un immobile non sempre è sufficiente una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). Se il cambio di destinazione d'uso interessa categorie edilizie e non omogenee con effetti incidenti sul carico urbanistico **è necessario il permesso di costruire**.

Lo ha chiarito il Tar Campania, con la sentenza 3206 del 22 giugno 2016.

Nel caso in esame una Cooperativa aveva avviato il cambio di destinazione d'uso di alcuni locali industriali, ubicati in zona D del PRG comunale, in locali commerciali. L'ufficio tecnico del Comune esprimeva il proprio preavviso di diniego, ai sensi dell'art 10-bis della legge 241/1990, col significato di ritenere irricevibile la SCIA presentata.

La Cooperativa ricorre al Tribunale amministrativo che rigetta il ricorso.

Relativamente alla questione della presentazione della SCIA, il Tar Campania fa notare che tra i motivi ostativi all'ammissibilità della Segnalazione certificata, il cambio di destinazione, rilevante ai sensi dell'art. 23-ter dpr 380/2001 (*testo unico edilizia*), richiede il ricorso alla diversa procedura del permesso a costruire.

Pertanto, il rilievo dell'amministrazione comunale risulta condivisibile.

L'art. 23-ter dpr 380/2001, inserito nel testo unico dell'edilizia dal *dl 133/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 del 2014*, afferma che, salvo diversa previsione da parte di leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, anche se non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- a) residenziale
- a-bis) turistico-ricettiva
- b) produttiva e direzionale
- c) commerciale
- d) rurale

Il legislatore statale ha quindi escluso il carattere di omogeneità tra la destinazione commerciale e quella industriale produttiva di un immobile, considerate categorie funzionali tra loro diverse e non assimilabili a fronte delle evidenti diverse implicazioni in termini di carichi urbanistici ed impatto complessivo sul territorio.

Secondo il Tar, inoltre, è sufficiente considerare che il cambio di destinazione, da capannone industriale ad immobile commerciale, richiesto dalla Cooperativa, imponga di norma la ristrutturazione ed il frazionamento dei preesistenti locali, con aumento del loro numero e conseguenti ricadute sull'assetto urbanistico locale.

Ne consegue che, in virtù delle previsioni di cui agli articoli 10 e 22 del dpr 380/2001 (interventi soggetti a permesso di costruire e inizio attività), trattandosi di cambio di destinazione d'uso che incide sul carico urbanistico, si rende necessario quale titolo autorizzatorio il **permesso di costruire**.

In definitiva, come chiarito infatti dalla giurisprudenza, solo il cambio di destinazione d'uso fra categorie edilizie omogenee **non necessita di permesso**

Distanze dai confini, la Cassazione fornisce chiarimenti sul principio della prevenzione
Cass. 11.07.2016, n. 14139

di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico). Se il cambio di destinazione d'uso interessa categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, è necessario l'assoggettamento a permesso di costruire, indipendentemente dall'esecuzione di opere.

<http://www.lexambiente.com/materie/urbanistica/88-giurisprudenza-amministrativa-tar88/12282-urbanistica-cambio-di-destinazione-d%E2%80%99uso-tra-categorie-d%E2%80%99uso-funzionalmente-autonome-e-non-omogenee.html>

Il proprietario di un fondo citava in giudizio il vicino, in quanto aveva realizzato una costruzione ad una distanza dal confine inferiore rispetto a quella prevista dalla legge.

Il Tribunale di Vicenza ordinava la demolizione del manufatto in quanto non rispettava le distanze legali dal confine.

La Corte di Appello di Venezia confermava integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo che non sussistessero le condizioni per poter applicare il **principio della prevenzione** e quindi ordinava la demolizione del manufatto in questione.

Distanze dai confini e il principio della prevenzione temporale

In materia di distanza delle costruzioni dai confini, la legge si ispira al principio della prevenzione temporale, basato sugli artt. 873, 874, 875 e 877 del cc, secondo cui **il proprietario che costruisce per primo determina, in concreto, le distanze da osservare per le altre costruzioni** da erigersi sui fondi vicini.

Il diritto di prevenzione prevede che chi costruisce per primo su di un fondo contiguo ad un altro ha una triplice possibilità su come realizzare l'opera:

1. **costruire sul confine**: di conseguenza il vicino potrà costruire in aderenza o in appoggio
2. **costruire con distacco dal confine**: cioè alla distanza di un metro e mezzo dallo stesso o a quella maggiore stabilita dai regolamenti locali; in tal caso il vicino sarà costretto a costruire alla distanza stabilita dal codice civile o dagli strumenti urbanistici locali
3. **costruire con distacco dal confine ad una distanza inferiore alla metà di quella totale prescritta**: in tal caso, il vicino può costruire in appoggio, chiedendo la comunione del muro che non si trova a confine, oppure in aderenza

Il diritto di prevenzione, riconosciuto a chi per primo edifica, si esaurisce con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della costruzione.

Affinché il principio della prevenzione possa essere applicato bisogna rispettare uno dei principi fondamentali per la sua operatività, ossia **la dimostrazione della priorità nel tempo della costruzione**.

In alternativa, se non viene dunque dimostrato l'effettivo periodo di costruzione, **l'onere della prova di aver costruito per primo** grava su colui che chiede l'arretramento del fabbricato altrui e quindi in tal caso su parte attrice.

Il giudizio d'Appello evidenzia che il Prg del Comune in cui era inserito il fondo ammetteva la deroga alle distanze dai confini, però non vi era alcuna dimostrazione sull'effettivo periodo di costruzione del manufatto e dunque si è ritenuto di non poter applicare il principio della prevenzione.

Distanze dai confini: la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14139 dell'11 luglio 2016, **si esprime sul ricorso** presentato dal proprietario del manufatto.

Il proprietario del fondo, in particolare, ricorreva in Cassazione ritenendo ci fossero le condizioni per **l'applicazione del principio della prevenzione** in quanto il manufatto risaliva a oltre 20 anni prima (**priorità nel tempo della costruzione**), presentando come prova la presenza di tubi dell'impianto

idraulico. Inoltre, secondo il ricorrente, era rispettato l'attuale regolamento locale che prevede la possibilità di: "costruire entro metri 5 o a confine, con consenso terzi confinanti, registrato e trascritto".

La Cassazione conferma la conclusione raggiunta dal giudice di Appello, sebbene sulla base di una diversa motivazione.

Secondo la Corte infatti non è possibile dimostrare con certezza quando fosse stata realizzata la costruzione in questione e quindi non è possibile invocare il principio della prevenzione. Inoltre, non è possibile invocare la deroga prevista dal regolamento edilizio, in quanto non è presente il consenso necessario del confinante.

In definitiva, possiamo concludere affermando che in tema di distanze dai confini è possibile applicare il principio di prevenzione se vengono rispettate le seguenti regole:

- dimostrazione della priorità nel tempo della costruzione
- rispetto dello strumento urbanistico locale
- rispetto dell'eventuale consenso degli interessati

La Cassazione, inoltre, richiama il recente arresto delle Sezioni Unite del 19 maggio 2016 n. 10318, con il quale viene stabilito che, ove un regolamento locale si limiti a stabilire una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dal codice civile, senza imporre un distacco minimo delle costruzioni dal confine, ciò non impedisce l'operatività del principio della prevenzione, come disciplinato dal codice civile, e non preclude, quindi, al preveniente la possibilità di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni, né al prevenuto la corrispondente facoltà di costruire in appoggio o in aderenza, in presenza dei presupposti previsti dagli artt. 874, 875 e 877 c.c.

<https://renatodisa.com/2016/07/27/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-11-luglio-2016-n-14131/>

Autorizzazione paesaggistica semplificata: approvato lo schema del DPR per il nuovo regolamento

Autorizzazione paesaggistica semplificata, ok dalla Conferenza unificata Stato Regioni del 7 luglio 2016. Ecco le tabelle con gli interventi realizzabili con procedura semplificata e quelli che non necessitano di autorizzazione

Nel corso della **Conferenza unificata Stato Regioni del 7 luglio 2016** è stato approvato con alcune modifiche lo schema di dpr recante regolamento proposto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo relativo all'individuazione degli **interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi**, ai sensi dell'art. 12 del *dl 83/2014 (decreto cultura)*.

L'approvazione del dpr introduce modifiche in termini di semplificazione alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica:

- al Codice dei beni culturali e del paesaggio *dlgs 42/2004*, che ha introdotto l'autorizzazione paesaggistica ed è ancora valido in caso di autorizzazione ordinaria
- al *dpr 139/2010*, che ha introdotto l'autorizzazione paesaggistica semplificata

Nel nuovo regolamento sono previste una serie di **semplificazioni** per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure sia dal punto di vista documentale sia nell'iter procedurale.

Negli **allegati A e B** del dpr approvato sono stati individuati **31 interventi esclusi** dall'autorizzazione paesaggistica e **42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata**, in quanto considerati di lieve impatto.

Alla luce del nuovo DPR, il quadro normativo contempla i seguenti casi:

- le aree soggette a autorizzazione paesaggistica (*dlgs 42/2004*)
- la procedura per l'autorizzazione paesaggistica ordinaria (*dlgs 42/2004*)
- gli interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica (*dlgs 42/2004*)

- la procedura per autorizzazione paesaggistica semplificata secondo il dpr 139/2010
- le semplificazioni introdotte per gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi dall'autorizzazione paesaggistica

Le aree soggette a vincolo paesaggistico secondo il dlgs 42/2004

L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'**art. 146 del dlgs 42/2004**.

Dunque nel caso di interventi in **aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l'obbligo** di sottoporre all'ente competente (delegato dalla Regione, generalmente i Comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto necessario per il permesso di costruire o agli altri titoli edilizi.

Sono di **interesse paesaggistico** e sono sottoposti alle disposizioni di questo decreto le seguenti aree (**art.142 dlgs 42/2004**):

- i **territori costieri** compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare
- i territori **contermini ai laghi** compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi
- i **fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua** iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
- le **montagne** per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole
- i **ghiacciai** e i **circhi glaciali**
- i **parchi** e le **riserve nazionali o regionali**, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
- i territori coperti da **foreste** e da **boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
- le **aree assegnate alle università agrarie** e le **zone gravate da usi civici**
- le **zone umide** incluse nell'elenco previsto dal dpr 448/1976
- i vulcani
- le zone di **interesse archeologico**

Autorizzazione paesaggistica ordinaria, l'iter procedurale (art. 148 dlgs 42/2004)

1. L'amministrazione competente **riceve la domanda** di autorizzazione.
2. Entro **40 giorni**, l'amministrazione trasmette alla competente **soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica**.
3. La soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata e comunica il **parere di competenza** entro il termine perentorio di **45 giorni**.
4. Dopo **20 giorni** dalla ricezione del parere del soprintendente, l'amministrazione rilascia l'**autorizzazione paesaggistica**, che diviene immediatamente efficace.

Analizzando i punti dell'iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria, ci si rende conto che la tempistica necessaria per il rilascio dell'autorizzazione, se non subentrano inconvenienti, può giungere fino a **105 giorni** (oltre 3 mesi!).

Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica (art. 149 dlgs 42/2004)

Di seguito si riportano gli interventi per i quali **non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica**, secondo il Codice 42/2004, quali:

- interventi di **manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di consolidamento statico** e di **restauro conservativo** che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici

- interventi inerenti l'**esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale** che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio
- il **taglio culturale**, la **forestazione**, la **riforestazione**, le **opere di bonifica, antincendio** e di **conservazione** da eseguirsi nei **boschi** e nelle **foreste** indicati dall'articolo 142 del dlgs 40/2004, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia

Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, le novità previste

Il nuovo dpr contenente il regolamento di semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica prevede una serie di **interventi liberi**, ovvero interventi ed opere escluse da autorizzazione paesaggistica, come ad esempio:

- opere **interne** che non alternano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti **mutamento della destinazione d'uso**
- interventi **sui prospetti o sulle coperture degli edifici**, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali **piani del colore vigenti nel Comune** e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
- interventi che abbiano finalità di **consolidamento statico degli edifici**, compresi quelli per il **miglioramento o adeguamento antisismico** che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio
- interventi indispensabili per l'**eliminazione delle barriere architettoniche**, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di **apparecchi servoscala esterni**, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di **ascensori esterni** o di altri manufatti simili
- installazioni di **impianti tecnologici esterni** a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (**condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne**, ecc.)
- installazione di **pannelli solari** (temici o fotovoltaici)
- installazione di **micro generatori eolici** di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati
- installazione di **dispositivi di sicurezza anti-caduta** sulle coperture degli edifici

Gli interventi esclusi sono in totale 31.

Autorizzazione paesaggistica semplificata, l'iter procedurale secondo il dpr 139/2010

Il vecchio dpr 139/2010 già individuava una serie di interventi di lieve entità per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Ecco i punti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata secondo il dpr 139/2010.

1. L'amministrazione competente **riceve la domanda** di autorizzazione
2. L'amministrazione svolge verifiche e accertamenti e in caso di valutazione positiva inoltra l'istanza alla soprintendenza competente **entro 30 giorni**.
3. La soprintendenza esprime il proprio parere **entro 25 giorni** dalla ricezione dell'istanza.
4. Dopo **5 giorni** dalla ricezione del parere favorevole del soprintendente, l'amministrazione competente **adotta il provvedimento**.
5. L'amministrazione rilascia l'autorizzazione paesaggistica **entro 5 giorni**, che diventa immediatamente efficace.

Secondo l'iter semplificato il rilascio dell'autorizzazione (dpr 139/2010) può prevedere fino a **65 giorni** (se tutto è in regola).

Gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste

Il nuovo decreto individua **una serie di 42 interventi di lieve entità** per i quali è prevista una procedura di **autorizzazione paesaggistica semplificata**, ad esempio:

- **incrementi di volume non superiori al 10%** della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100m³, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
- realizzazione o modifica di **aperture esterne o finestre** a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
- modifiche delle facciate mediante **realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne** o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti
- interventi sulle **finiture esterne**, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti
- realizzazione, modifica o **chiusura di balconi o terrazze**
- realizzazione o modifica sostanziale di **scale esterne**
- interventi di **adeguamento antisismico** o finalizzati al **contenimento dei consumi energetici**, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti
- interventi necessari per il **superamento di barriere architettoniche** che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico

Gli interventi previsti sono in totale 42.

L'iter procedurale per l'autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste

Ecco l'iter semplificato secondo il nuovo regolamento.

1. L'amministrazione competente **riceve la domanda** di autorizzazione
2. L'amministrazione effettua i dovuti controlli e in caso di valutazione positiva inoltra l'istanza alla soprintendenza competente **entro 10 giorni (40 giorni in caso di richieste di integrazioni)**.
3. Quest'ultima esprime il proprio parere **entro 20 giorni** dalla ricezione dell'istanza.
4. Dopo **10 giorni** dalla ricezione per via telematica del parere favorevole del soprintendente, l'amministrazione competente adotta il provvedimento e rilascia l'autorizzazione paesaggistica, che diventa immediatamente efficace.

L'iter procedurale semplificato per il rilascio dell'autorizzazione si può concludere in **40 giorni (70 giorni in caso di richieste di integrazioni alla pratica)**.

L'intesa appena raggiunta sul nuovo regolamento ha raccolto in generale pareri positivi. Le modifiche normative erano attese da anni e permetteranno di semplificare, migliorare e velocizzare le procedure con benefici sia per il cittadino, sia per le amministrazioni competenti, che potranno approfondire meglio e dare maggior considerazione agli interventi di maggior entità.

Nuova Norma IEC
60335-2-14:2016

È disponibile sul CEI Webstore la nuova Norma IEC 60335-2-14:2016 sulla sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi da cucina.

<http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx...>

Nuovo Codice appalti corretto! Ecco il testo aggiornato con le correzioni formali

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
G.U. 19.04.2016, n. 91 – Suppl. Ord. 10

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un avviso di **rettifica del nuovo Codice appalti**, che apporta una lunga serie di correzioni formali.

Si tratta di diverse pagine di correzioni, prevalentemente di tipo ortografico o refusi vari, che non modificano il senso della norma; a voler essere precisi si tratta di ben 168 correzioni apportate ai vari articoli, che in totale sono 220.

Le correzioni riguardano dunque refusi e sistemazioni ortografiche dovute probabilmente alla fretta con cui è stato pubblicato il Codice per rispettare la scadenza del 18 aprile fissata dall'Unione Europea (in realtà il nuovo Codice è stato pubblicato il 19 aprile 2016).

Come correzione sostanziale si segnala solo quella relativa alla soglia sotto cui è possibile l'affidamento diretto, la precedente versione del testo prevedeva che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo, supporto dell'attività del Rup potessero essere affidati in via diretta per importi **pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro**.

La nuova versione prevede invece l'affidamento diretto di tali incarichi solo **per importi inferiori a 40.000 euro**, pertanto, gli incarichi di importo pari a 40.000 non possono essere più affidati per via fiduciaria, ma occorre passare per la fase di invito ad almeno 5 professionisti a presentare il preventivo.

Analogamente, con la modifica introdotta all'art. 157, **per importi inferiori a 100.000 euro** (e maggiori o uguali a 40.000 euro) è possibile la procedura semplificata con invito a 5 professionisti a presentare i preventivi, mentre per **importi pari a 100.000 euro (o superiori)** è necessario ricorrere a procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61.

In definitiva, chiariti i valori limite per gli affidamenti diretti e procedure semplificate di incarichi professionali, nessuna modifica sostanziale viene introdotta al nuovo Codice appalti che sarà invece rivisto con un apposito decreto già in fase di elaborazione.

<http://www.anci.lombardia.it/documenti/5903-Decreto%20legislativo%2018%20aprile%202016%20n.%2050%20aggiornato1.pdf>

Sicurezza piscine dall'Inail la nuova guida

L'Inail ha pubblicato un nuovo quaderno per la salute e la sicurezza in merito all'uso delle **piscine**, al fine di garantire una maggiore informazione sulle fonti di pericolo.

Si tratta di un documento che, con linguaggio semplice ed immagini ben dettagliate, fornisce un valido e pratico supporto agli utenti, in particolare ai bambini, ai genitori e al personale di sorveglianza delle piscine, sia pubbliche che private.

Il vademecum intende informare sui potenziali rischi presenti nelle strutture natanti e sugli infortuni possibili, fornendo contemporaneamente elementi per il controllo e la prevenzione di tali rischi ed informazioni circa gli adempimenti tecnico-normativi, gli aspetti organizzativi e comportamentali.

Partendo dalla descrizione generale del nuoto e dalla classificazione delle piscine, il documento descrive i possibili infortuni, le indicazioni sulla normativa corrente nazionale e regionale, i rischi da agenti fisici chimici e microbiologici, i requisiti di sicurezza e igienico sanitari, ambientali, gli elementi di controllo e, soprattutto, le indicazioni di primo soccorso.

Ecco, nel dettaglio, gli argomenti trattati:

- infortuni
- aspetti legislativi
- classificazione delle piscine
- utenti e personale
- requisiti dell'impianto
- requisiti igienico-ambientali

**COMUNE DI
BESNATE - Va
Sollecitazione di
contributi
partecipativi**

- requisiti di sicurezza e controlli
- scivoli acquatici, normativa tecnica
- piscine ad uso dei bambini
- rischi per la salute
- protezione dai raggi solari
- primo soccorso nel caso di annegamento

https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato_le_piscine_quaderni_per_la_salute_e_la_sicurezza.pdf

Il Comune di Besnate in provincia di Varese intende sollecitare la presentazione di contributi partecipativi da parte di imprese in ordine all'utilizzo delle aree Area accessibile dalla Via Gallarate, direttamente connessa al raccordo autostradale della A8 con immissione-uscita in Besnate (zona Fontanili) e entro un raggio di 15 Km dall'Aeroporto di Milano Malpensa Superficie indicativa mq.128.360.

I soggetti privati in forma di impresa interessati a voler presentare manifestazioni di interesse per eventuali iniziative da realizzare in ordine all'ambito ATR 12 del PGT del Comune di Besnate, sia che esse propongano un'esecuzione (anche parziale) di quanto previsto dal piano di governo del territorio, sia che esse prevedano progetti che implicino una destinazione alternativa (che può eventualmente anche non interessare tutto l'ambito).

Le manifestazioni di interesse, dovranno essere presentate **entro e non oltre il 05.09.2016** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Besnate, Piazza Mazzini 16, Besnate (VA), ovvero mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.besnate.va.it.

In caso di trasmissione mediante i servizi postali si terrà conto della data di effettivo ricevimento da parte del Comune.

Gli atti del Piano di Governo del Territorio del Comune di Besnate sono reperibili all'indirizzo www.comune.besnate.va.it

Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti mediante posta elettronica all'Ufficio Urbanistica-Edilizia, all'indirizzo ediliziaprivata@comune.besnate.va.it, all'attenzione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Geom. Domenico Tucci.



**DAL 1 AGOSTO
AL 2 SETTEMBRE 2016**

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Orazio Spezzani)

